



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF013

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 2

|               |  |
|---------------|--|
| OGGETTO       | FATTURA-SCONTRINO – OBBLIGO DEL FORMATO ELETTRONICO                    |
| RIFERIMENTI   | AG. ENTRATE RISPOSTA 7/2019 - ART. 12 L. N. 413/91; ART. 22 DPR 633/72 |
| CIRCOLARE DEL | 23/01/2019   |

Sintesi: dal 1° gennaio 2019:

- deve essere elettronica anche la fattura rilasciata su richiesta del cliente,
- anche se preceduta dall'emissione dello scontrino

a meno che il contribuente non sia esonerato dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018.

È quanto affermato dall'Agenzia a seguito dell'interpello di un contribuente non tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente, rientrando tra le ipotesi previste dall'articolo 22 del Dpr 633/1972.

## CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La Legge n. 413/91, disciplina l'obbligo di **certificare i corrispettivi** derivanti dalle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, mediante l'emissione:

- dello scontrino fiscale anche manuale o prestampato a tagli fissi (Legge n. 18/83);
- della ricevuta fiscale (art. 8, Legge n. 249/76 e successive modificazioni).



**Art. 12, Legge n. 413/91:** "I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni."

Dalla lettura della norma si desume che tale adempimento interessa, in particolare:

- le operazioni di cessione di beni (art. 2 Dpr 633/72)
- le prestazioni di servizi (art. 3 Dpr 633/72)

per le quali **non vi è l'obbligo di emettere fattura**, salvo dietro espressa richiesta del cliente.

## OPERAZIONI ESONERATE

Si tratta, in particolare, delle operazioni definite dall'art. 22, DPR n. 633/72. L'art. 22, comma 1, DPR n. 633/72, individua, infatti:

- ✓ le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi
- ✓ per le quali vige **l'esonero dall'obbligo di emettere fattura**
- ✓ se non è richiesta dal cliente.



**Nota:** La richiesta deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero non oltre il momento della consegna/spedizione del bene o del pagamento del corrispettivo.

Di conseguenza, per tali operazioni, ove tale richiesta non sia formulata, la certificazione dei corrispettivi avviene necessariamente:

- al **momento della loro effettuazione**;
- tramite l'emissione (a scelta del soggetto interessato ed in maniera alternativa tra loro):
  - ✓ della ricevuta fiscale;
  - ✓ dello scontrino fiscale.



**Nota:** se la fattura viene consegnata contestualmente al bene o all'ultimazione del servizio, non è necessario fornire altro documento; in caso contrario, si rende necessaria l'emissione di un documento che provi l'operazione, altrimenti verrebbe meno la possibilità di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**AGENZIA ENTRATE RISPOSTA N. 7 DEL 16.01.2018**

Proprio un contribuente di questo tipo ha ad oggetto la **risposta n. 7 del 16 gennaio** il quale esercita l'attività di commercio al minuto e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1, comma 1, Dpr 696/1996).

L'istante riteneva di essere:

- ⇒ esonerato dall'emissione della fattura elettronica in caso di certificazione della vendita,
  - ✓ sia mediante fattura
  - ✓ che mediante scontrino,
- ⇒ al fine di evitare la duplicazione dell'Iva sulle vendite

Di tutt'altro parere l'Agenzia delle Entrate la quale chiarisce che l'introduzione della fattura elettronica non muta le regole ordinarie in materia di fatturazione previste per i commercianti al minuto, con la conseguente impossibilità di duplicazioni.

Nel caso in cui venga richiesta l'emissione della fattura, il commerciante al minuto ha due possibilità:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>FATTURA IMMEDIATA</b> | <p>L'emissione della fattura immediata comporta l'esonero dalla emissione di ricevuta o scontrino fiscale, nella sola ipotesi in cui la <b>fattura stessa venga rilasciata contestualmente alla consegna del bene o alla prestazione del servizio</b>.</p> <p>Posto che per i primi sei mesi del 2019 (prorogato al 30/09 per i contribuenti mensili), è possibile emettere la fattura immediata entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, coloro che si avvalgono di questa possibilità devono rilasciare al cliente un documento che provi l'operazione.</p> <p>L'esercente, quindi, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>trasmettere allo Sdl la fattura</u> recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione (che necessariamente dovrà coincidere con quella del documento);</li> <li>✓ rilasciare al cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, apposita <u>quietanza con rilevanza solo commerciale e non fiscale</u>.</li> </ul> <p>In luogo della quietanza, è possibile rilasciare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una stampa della fattura;</li> <li>✓ la ricevuta del POS (in caso di pagamento elettronico);</li> <li>✓ uno scontrino/ricevuta fiscale o altro documento commerciale emesso in caso di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico.</li> </ul> |
| <b>FATTURA DIFFERITA</b> | <p>L'esercente può emettere e consegnare al cliente una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale, da <u>utilizzare come documenti idonei all'emissione di una fattura differita</u>.</p> <p>In tal caso, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fattura differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.</p>  |

**COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IN PRESENZA DI SCONTRINO**

Si evidenzia che lo stesso tema era stato trattato nelle **Faq pubblicate il 21/12/2018**.

In tale occasione era stato anche chiarito che nel caso in cui la fattura elettronica sia preceduta dall'emissione di scontrino/ricevuta fiscale/documento commerciale

- ➔ nella fattura devono essere riportati i relativi estremi identificativi
- ➔ compilando il **blocco informativo "AltriDatiGestionali"**

Esempio: emissione di uno scontrino; il blocco va compilato come segue:

| Riferimento               | Dato da indicare                            |
|---------------------------|---|
| <b>TipoDato:</b>          | Dicitura "NUMERO SCONTRINO"                 |
| <b>RiferimentoTesto</b>   | identificativo alfanumerico dello scontrino |
| <b>RiferimentoNumero:</b> | numero progressivo dello scontrino          |
| <b>RiferimentoData:</b>   | data dello scontrino                        |